

5 maggio 2020

LA COSTITUZIONE FEDERALE TERRITORI VENETI



CONFEDERAZIONE DEI TERRITORI VENETI

Costituzione federale della Confederazione dei Territori Veneti

Preambolo

In nome di Dio Onnipotente e di S. Marco,

Il Popolo Veneto, i Territori e le Comunità, nella continuità dello spirito della loro dedizione alla Repubblica Veneta,

Affermano il proprio diritto di disporre di sé medesimi e di dotarsi della propria costituzione politica per il proprio sviluppo sociale, economico, culturale ed altresì per confermare, garantire e proteggere i propri diritti umani di popolo;

Consapevoli della loro responsabilità di fronte al Creato,

Consapevoli della necessità di una nuova struttura umana per la creazione di un ordine in cui la persona possa esistere e vivere una vita degna di essere vissuta;

Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, nella considerazione e nel rispetto reciproci;

Coscienti delle acquisizioni comuni, delle loro responsabilità verso le generazioni future; e che la scienza e la tecnica possono essere orientate al maggior beneficio pubblico per dare efficienza agli sforzi associati e rendere ottimo il lavoro per generare sostenibilità e crescente qualità della vita;

Consapevoli che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi componenti,

Risoluti all'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo;

In funzione della qualità della vita del Popolo Veneto, si sono dati la presente Costituzione antropocentrica, identitaria e poliarchica.

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Confederazione dei Territori Veneti.


¹ Il Popolo Veneto e i Territori di Cologna Veneta, Crema, Bergamo, Brescia, Riviera di Salò, Venezia, Treviso, Verona, Vicenza, Bassano, Rovigo, Feltre, Belluno, Padova, Udine, Oltrepieve-Comelico, Carnia, Pordenone, Cividale, Monfalcone, Portogruaro, costituiscono l'attuale Confederazione dei Territori dello Stato Veneto.

² . La Confederazione dei Territori dello Stato Veneto si fonda sui principi: antropocentrico, identitario; poliarchico e intende lo Stato come la più alta forma di giuridicità, cioè di certezza dei rapporti nel procedere associato; eleva i valori propri della natura umana a dignità di Stato; sviluppa ciò che appartiene alla natura umana, finalizzato alla socialità; dichiara la democrazia né omologazione, né ugualitarismo indistinto, bensì rispetto, protezione e garanzia delle differenti esistenze umane; attua la democrazia senza intermediari e quanto più possibile diretta; esclude ogni assolutismo e centralizzazione del potere politico; adotta indistintamente per ogni determinazione pubblica ovunque possibile il principio della collegialità; garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sulla sua terra; promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità, libertà, indipendenza, sovranità e i valori ambientali.

³ Il Popolo Veneto persegue la reintegrazione entro lo Stato Veneto dei Territori, quantomeno nella penisola italiana, facenti parte dello Stato Veneto fino al 12 maggio 1797.

⁴ Il Popolo Veneto prosegue negli ideali e particolari legami culturali e storici con i territori già facenti parte dello Stato da terra e da mare della Repubblica di Venezia.

Art. 2 Simbolo



¹ Il simbolo della Confederazione dello Stato Veneto è il Leone alato di S. Marco.

² Uniti sotto il simbolo del Leone alato di S. Marco, la Confederazione ed i suoi Territori applicano la sua effigie su ogni edificio dello Stato e dei Territori, curando altresì il suo restauro e la sua ricollocazione ovunque se ne rinvengano tracce o resti di sue precedenti esistenze.

³ L'uso del sigillo raffigurante il Leone alato di S. Marco è riservato allo Stato Veneto. Negli atti ufficiali i Territori usano il sigillo proprio di ciascuno, insieme con il sigillo dello Stato.

Art. 2a Scopo

¹ La Confederazione dello Stato Veneto tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza dei Territori Veneti.

² Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Veneto.

³ Provvede ad assicurare per quanto possibile pari opportunità ai cittadini.

⁴ Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.

Art. 3 Federalismo

I Territori sono sovrani ciascuno con propria Costituzione per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

Art. 4 Lingue nazionali

¹ Le lingue nazionali sono il veneto e l'italiano.

² Alle minoranze linguistiche cimbra, ladina e slovena e alle altre minoranze linguistiche è garantita la conforme cultura e l'uso paritetico della lingua materna con le pubbliche amministrazioni e davanti all' autorità giudiziaria.

Art. 5 Stato di diritto

¹ Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.

² L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

³ Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

⁴ La Confederazione e i Territori rispettano il diritto internazionale.

Art. 5a Sussidiarietà

Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà.

Art. 6 Responsabilità individuale e sociale

Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civili e obiettivi sociali

Capitolo 1: Diritti fondamentali


Art. 7 Dignità umana

¹ La dignità della persona va rispettata e protetta.

² La Confederazione afferma e protegge i diritti umani di cui alla Carta Europea dei diritti dell'Uomo.

Art. 8 Uguaglianza giuridica

¹ Tutti sono uguali davanti alla legge.



² Nessuno può essere discriminato, in particolare, a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

³ Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

⁴ La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede

Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.

Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale

¹ Ognuno ha diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale.

² La pena di morte è vietata in ogni caso e in ogni tempo.

³ Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

⁴ La tortura, nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

¹ I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad indistinta protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.

² Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.

Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno

Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.

Art. 13 Protezione della sfera privata

¹ Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta, di telecomunicazioni e telematica.

² Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia

Il diritto al matrimonio tra uomo e donna e alla famiglia è garantito.

Art. 15 Libertà di credo e di coscienza

¹ La libertà di credo e di coscienza è garantita.

² Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.


³ Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.

⁴ Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione

¹ La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.

² Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.



³ Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.

Art. 17 Libertà dei media

¹ La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.

² La censura è vietata.

³ Il segreto redazionale è garantito.

Art. 18 Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.

Art. 19 Diritto all'istruzione scolastica di base

Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.

Art. 20 Libertà della scienza

La libertà della ricerca e dell'insegnamento scientifico è garantita.

Art. 21 Libertà artistica

¹ La libertà dell'arte è garantita.

² Il popolo veneto persegue il recupero delle opere d'arte e della cultura, da chiunque detenute, sottratte allo Stato Veneto con decorrenza dalle spogliazioni napoleoniche del 1797 e degli altri successivi occupanti.

Art. 22 Libertà di riunione

¹ La libertà di riunione è garantita.

² Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché facoltà di parteciparvi.

Art. 23 Libertà d'associazione

¹ La libertà d'associazione è garantita.

² Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

³ Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte.

Art. 24 Libertà di domicilio

¹ Ogni persona di cittadinanza veneta può stabilirsi in qualsiasi luogo dei Territori Veneti.

² Ha il diritto di lasciare i Territori Veneti e di entrarvi.

Art. 25 Protezione dall'espulsione, dall'extradizione e dal rinvio forzato

¹ Le persone di cittadinanza veneta non possono essere espulse dal Veneto; possono essere estradate a un'autorità estera soltanto se vi acconsentono.

² I rifugiati non possono essere rinvii né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.


³ Nessuno può essere rinvio in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano; ovvero nel quale le garanzie processuali/giudiziarie non siano pari a quelle praticate nei Territori Veneti.

Art. 26 Garanzia della proprietà

¹ La proprietà è garantita.

² In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.

Art. 27 Libertà economica



¹ La libertà economica è garantita.

² Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.

Art. 28 Libertà sindacale

¹ I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché la facoltà di aderirvi.

² I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.

³ Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con servizi essenziali di pubblica necessità, con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.

⁴ La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.

Art. 29 Garanzie procedurali generali

¹ In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

² Le parti hanno diritto d'essere sentite.

³ Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la difesa di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Art. 29a Garanzia della via giudiziaria

Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali e tassativi, la Confederazione e i Territori possono escludere per legge la via giudiziaria.

Art. 30 Procedura giudiziaria

¹ Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto alla difesa tecnica e d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.

² Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.

³ L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 31 Privazione della libertà

¹ Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.


² Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.

³ Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere senza dilazione e prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto alla difesa tecnica e di essere giudicata entro un termine ragionevole.

⁴ Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide senza dilazione e al più presto possibile sulla legalità del provvedimento.

Art. 32 Procedura penale

¹ Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.



² L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.

³ La pubblica accusa, nella ricerca della verità, ha l'obbligo di svolgere e motivare gli accertamenti su fatti e circostanze nei riguardi della persona sottoposta alle indagini.

⁴ Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.

Art. 33 Diritto di petizione

¹ Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi.

² Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

Art. 34 Diritti politici

¹ I diritti politici sono garantiti.

² La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.

Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali

¹ I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.

² Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

³ Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali

¹ Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

² Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

³ Esse devono essere proporzionate allo scopo.

⁴ I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici

Art. 37 Diritti di cittadinanza

¹ Ha la cittadinanza veneta chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinanza di un Territorio.

² Nessuno dev'essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza.

Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza


¹ La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza veneta per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

² La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Territori e rilascia il relativo permesso.

³ Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.

Art. 39 Esercizio dei diritti politici

¹ La Confederazione disciplina l'esercizio dei diritti politici in materia federale e i Territori in materia territoriale e comunale.



² I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Territori possono prevedere eccezioni.

³ Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Territorio.

⁴ I Territori possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia territoriale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare tre mesi.

Art. 40 Veneti all'estero

¹ La Confederazione promuove le relazioni dei Veneti all'estero tra loro e con il Veneto. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

² La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri dei veneti all'estero, in particolare sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull'assistenza, come pure nell'ambito delle assicurazioni sociali.

³ La Confederazione persegue l'obiettivo del rimpatrio e del reinsediamento nello Stato Veneto degli emigrati veneti e dei loro discendenti, da agevolare con apposite disposizioni e provvidenze abitative ed economiche.

Capitolo 3: Obiettivi sociali

Art. 41

¹ A complemento della responsabilità e dell'iniziativa privata, la Confederazione e i Territori si adoperano affinché, in forza di apposite leggi:

- a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
- b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;
- c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di genitori e figli, e sostenuta nell'adempimento dei suoi compiti;
- d. le famiglie numerose vengano favorite:

* da esenzioni e da agevolazioni tributarie;

** da concessioni di premi di nuzialità e natalità ai dipendenti del Municipio, dello Stato – Territorio e degli altri Enti Pubblici;

*** da assegni famigliari ai dipendenti ed operai di aziende private;

**** dalla istituzione di prestiti agevolati per nuzialità e natalità;

***** dalla concessione di agevolazioni di carriera per agenti pubblici;

e) le donne possano beneficiare della necessaria assistenza, protezione, sicurezza economica prima e dopo il parto; fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla retribuzione; con assicurazione di diritto presso gli enti previdenziali sociali per l'evenienza della maternità;


f) sul mercato del lavoro vengano privilegiati a pari qualifiche professionali i residenti nei Territori Veneti in rapporto a chi proviene dall'estero (attuazione del principio di preferenza ai Veneti);

g) nessun Stato estero ostacoli l'accesso di persone fisiche o giuridiche venete al suo mercato interno in modo contrario allo spirito dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione;

h) le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;

i) ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;

l) i minorenni e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità e attitudini;



m) i minorenni e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo; le aspirazioni dei giovani vengano prese in considerazione cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica;

² La Confederazione e i Territori si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione involontaria, della maternità, dell'orfanità e della vedovanza.

³ La Confederazione e i Territori perseguono gli obiettivi sociali nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.

⁴ Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.

Titolo terzo: Confederazione, Territori e Comuni
Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Territori
Sezione 1: Compiti di Confederazione e Territori

Art. 42 Compiti della Confederazione

¹ La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione.

Art. 43 Compiti dei Territori

I Territori determinano quali compiti essi adempiono nell'ambito delle loro competenze.

Art. 43a Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali

¹ La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Territori o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.

² La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.

³ La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.

⁴ Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.

⁵ I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.

Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Territori

Art. 44 Principi

¹ La Confederazione e i Territori collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.

² Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

³ Le controversie tra i Territori o tra i Comuni e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.

Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione


¹ I Territori partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale.

² La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Territori sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale

¹ I Territori attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.

² Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Territori possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi Territoriali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.



³ La Confederazione lascia ai Territori la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.

Art. 47 Autonomia dei Territori

¹ La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Territori.

² Lascia ai Territori sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Territori anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch'essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.

Art. 48 Trattati interterritoriali

¹ I Territori possono concludere trattati interterritoriali, nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.

² La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze.

³ I trattati interterritoriali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Territori. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

⁴ Mediante trattato interterritoriale i Territori possono autorizzare organi interterritoriali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato interterritoriale, a condizione che il trattato autorizzante:

- a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
- b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.

⁵ I Territori rispettano il diritto interterritoriale.

Art. 48a Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione

¹ Su domanda dei Territori interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati interterritoriali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Territori a parteciparvi:

- a. esecuzione di pene e misure;
- b. scuola, relativamente agli ambiti di cui all'articolo 62 capoverso 4;
- c. scuole universitarie territoriali;
- d. istituzioni culturali d'importanza sovraregionale;
- e. gestione dei rifiuti;
- f. depurazione delle acque;
- g. trasporti negli agglomerati;
- h. medicina di punta e cliniche speciali;
- i. istituzioni d'integrazione e assistenza per gli invalidi.

² L'obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.

³ La legge definisce le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale e per l'obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.

Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale

¹ Il diritto federale prevale su quello territoriale contrario.


² La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Territori.

Sezione 3: Comuni

Art. 50

¹ L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto territoriale.

² Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni.



³ La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna, costiere, lagunari e insulari.

Sezione 4: Garanzie federali

Art. 51 Costituzioni territoriali

¹ Ogni Territorio si dà una costituzione democratica. La costituzione territoriale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

² Le costituzioni territoriali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione territoriale non contraddice al diritto federale.

Art. 52 Ordine costituzionale

¹ La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Territori.

² La Confederazione interviene se l'ordine interno di un Territorio è turbato o minacciato e il Territorio interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Territori.

Art. 53 Esistenza e territorio dei Territori

¹ La Confederazione protegge l'esistenza e la giurisdizione dei Territori.

² Qualsiasi modifica del numero dei Territori richiede il consenso del Popolo e dei Territori interessati, nonché quello del Popolo veneto e dei Territori.

³ Le modifiche territoriali tra Territori richiedono il consenso del Popolo e dei Territori interessati, nonché un decreto d'approvazione dell'Assemblea federale.

⁴ Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Territori.

Capitolo 2: Competenze

Sezione 1: Relazioni con l'estero

Art. 54 Affari esteri

¹ Gli affari esteri competono alla Confederazione.

² La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Veneto; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salva-guardare le basi naturali della vita.

³ La Confederazione tiene conto delle competenze dei Territori e ne salvaguarda gli interessi.

Art. 55 Collaborazione dei Territori alle decisioni di politica estera

¹ I Territori collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.

² La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Territori e li consulta.

³ Ai pareri dei Territori è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Territori collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.


Art. 56 Relazioni dei Territori con l'estero

¹ I Territori possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.

² Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Territori. Prima di concluderli, i Territori devono informare la Confederazione.

³ I Territori possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Territori con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione

Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile



Art. 57 Sicurezza

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Territori provvedono alla sicurezza del Veneto e alla protezione della popolazione.

² Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

Art. 58 Esercito

¹ Il Veneto ha un esercito. L'esercito veneto è organizzato fundamentalmente secondo il principio di milizia.

² L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Veneto e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

³ Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.

Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo

¹ Gli uomini della patria veneta sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.

² Per le donne il servizio militare è volontario.

³ Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Territori.

⁴ La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

⁵ Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito

¹ La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione.

² La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari territoriali.

Art. 61 Protezione civile

¹ La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.

³ Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.

⁴ La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.


⁵ Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura

Art. 61a Spazio formativo veneto

¹ La Confederazione e i Territori provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo veneto.

² La Confederazione e i Territori coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.



³ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Territori s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

Art. 62 Scuola*

¹ Il settore scolastico compete ai Territori.

² I Territori provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.

³ I Territori provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.

⁴ Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.

⁵ La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.

⁶ È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Territori all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.

⁷ La lingua veneta è insegnata nelle scuole di ogni ordine e grado, incorporando la storia ed il significato profondo delle relazioni tra le realtà venete dalle quali proviene il popolo veneto.

Art. 63 Formazione professionale

¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.

² In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell'offerta.

Art. 63a Scuole universitarie

¹ La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.

² La Confederazione sostiene le scuole universitarie territoriali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.

³ La Confederazione e i Territori provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.

⁴ Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Territori concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.


⁵ Se la Confederazione e i Territori non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.

Art. 64 Ricerca

¹ La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.

² Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.

³ Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.



Art. 64a Perfezionamento

¹ La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.

² Può promuovere il perfezionamento.

³ La legge ne determina i settori e i criteri.

Art. 65 Statistica

¹ La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell'ambiente in Veneto.

² Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l'onere dei rilevamenti.

Art. 66 Sussidi all'istruzione

¹ La Confederazione può sussidiare i Territori per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione interterritoriale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.

² A complemento delle misure territoriali, nel rispetto dell'autonomia territoriale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione.

Art. 67 Promozione dell'infanzia e della gioventù

¹ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Territori tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù.

² A complemento delle misure territoriali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.

Art. 67 a Formazione musicale

¹ La Confederazione e i Territori promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù.

² Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Territori si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Territori non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.

³ Con la collaborazione dei Territori, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.

Art. 68 Sport

¹ La Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva.

² Gestisce una scuola di sport.

³ Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole.

Art. 69 Cultura


¹ Il settore culturale compete ai Territori.

² La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione.

³ Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Veneto.

Art. 70 Lingue

¹ Le lingue ufficiali della Confederazione sono l'italiano e il veneto. Sono lingue ufficiali nei rapporti con le persone di lingua corrispondente il cimbro, lo sloveno e il ladino.



² I Territori designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

³ La Confederazione e i Territori promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

⁴ La Confederazione sostiene i Territori plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali.

⁵ La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Territori volti a conservare e promuovere le lingue cimbra, slovena e ladina.

Art. 71 Cinematografia

¹ La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica veneta e la cultura cinematografica.

² Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica.

Art. 72 Chiesa e Stato

¹ Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Territori.

² Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Territori possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose.

³ L'edificazione di minareti è vietata.

Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio

Art. 73 Sviluppo sostenibile

La Confederazione e i Territori operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo.

Art. 74 Protezione dell'ambiente

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

² Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati.

³ L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Territori, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Art. 75 Pianificazione del territorio

¹ La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Territori ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.

² La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Territori e collabora con loro.

³ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Territori considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

Art. 75a Misurazione


¹ La misurazione nazionale compete alla Confederazione.

² La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.

³ Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni fondiari ufficiali.

Art. 75b¹ Abitazioni secondarie*

¹ La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento.



² La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.

Art. 76 Acque

¹ Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all'utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.

² Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.

³ Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.

⁴ I Territori dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità.

⁵ Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Territori interessati. Decide pure nel caso in cui i Territori non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche interterritoriali.

⁶ Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Territori da cui le acque provengono.

⁷ Particolari provvidenze vengono disposte ed attuate in continuità per la salva-guardia della città di Venezia, della sua laguna e litorali contigui.

Art. 77 Foreste

¹ La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.

² Emana principi sulla protezione delle foreste.

³ Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.

Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio

¹ La protezione della natura e del paesaggio compete ai Territori.

² Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici, nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.

³ Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale.

⁴ Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

⁵ Le paludi e i paesaggi palustri, lagunari e insulari di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. In particolare è protetta nella sua integralità la laguna di Venezia. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.


Art. 79 Pesca e caccia

La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Art. 80 Protezione degli animali

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

² Disciplina in particolare:



- a. la detenzione e la cura di animali;
- b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
- c. l'utilizzazione di animali;
- d. l'importazione di animali e di prodotti animali;
- e. il commercio e il trasporto di animali;
- f. l'uccisione di animali.

³ L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Territori, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti

Art. 81 Opere pubbliche

Nell'interesse del Veneto o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

Art. 82 Circolazione stradale

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.

² Esercita l'alta vigilanza sulle strade e autostrade d'importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.

³ L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può consentire eccezioni.

Art. 83 Strade nazionali*

¹ La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali.

² La Confederazione costruisce e gestisce le strade e le autostrade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.

³ La Confederazione costruisce e gestisce linee ferroviarie e provvede alla loro manutenzione.

⁴ La Confederazione ripristina la toponomastica Veneta alterata o soppressa con decorrenza dalle occupazioni napoleoniche e dei successivi occupanti.

Art. 84 Transito alpino*

¹ La Confederazione protegge la regione alpina, quella lagunare, costiera ed insulare dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spa-zi vitali.

² Il traffico transalpino, lagunare e costiero per il trasporto di merci attraverso il Veneto avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.


³ La capacità delle strade di transito nella regione alpina, lagunare, costiera ed insulare non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

Art. 85 Tassa sul traffico pesante*

¹ La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.

² Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico stradale.

³ Una parte del prodotto netto è devoluta ai Territori. Per il calcolo delle quote territoriali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna, lagunari, costiere, insulari e periferiche.



Art. 86 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta di consumo sui carburanti.

² Riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade e autostrade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

³ Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade e autostrade nazionali;

b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;

b^{bis}. provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;

c. contributi ai costi delle strade principali;

d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;

e. contributi generali alle spese territoriali per le strade aperte ai veicoli a motore;

f. contributi ai Territori senza strade nazionali.

^{3bis} Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

a. contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;

b. contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;

c. contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

⁴ Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo per i relativi carburanti.

Art. 87 Ferrovie e altri mezzi di trasporto*

La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sull'aviazione e l'astronautica compete alla Confederazione.

Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali

¹ La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e percorsi ciclabili.

² Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Territori per la realizzazione e la manutenzione di queste reti.

³ Nell'adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri, percorsi pedonali, percorsi ciclabili e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.

Sezione 6: Energia e comunicazioni

Art. 89 Politica energetica

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Territori si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

² La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.



³ Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

⁴ Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Territori.

⁵ Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Territori e dai Comuni, nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Veneto e la sostenibilità economica.

Art. 90 Energia nucleare *

La legislazione nel campo dell'energia nucleare compete alla Confederazione.

Art. 91 Trasporto di energia

¹ La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica.

² La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.

Art. 92 Poste e telecomunicazioni

¹ Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione.

² La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Veneto vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.

Art. 93 Radiotelevisione

¹ La legislazione sulla radiotelevisione, nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.

² La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Veneto e i bisogni dei Territori. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

³ L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.

⁴ Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.

⁵ I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso.

Sezione 7: Economia

Art. 94 Principi dell'ordinamento economico

¹ La Confederazione e i Territori si attengono al principio della libertà economica e perseguono criteri di autosufficienza.


² Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.

³ Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.

⁴ Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regole territoriali.

Art. 95 Attività economica privata *

¹ La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata.



² Provvede alla creazione di uno spazio economico veneto non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, territoriale o riconosciuto da un Territorio la possibilità di esercitare la professione in tutto il Veneto.

³ Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime venete quotate in borsa in Veneto o all'estero secondo i seguenti principi:

a. l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elege annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;

b. i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica;

c. gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;

d. l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a-c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.

Art. 96 Politica di concorrenza

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.

² Prende provvedimenti:

- a. per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;
- b. contro la concorrenza sleale.

Art. 97 Protezione dei consumatori

¹ La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.

² Emanando prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e economiche.

³ I Territori prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio federale stabilisce tale limite.

Art. 98 Banche e assicurazioni

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche territoriali.


² Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori.

³ Emanando prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.

Art. 99 Politica monetaria

¹ Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote.

² La Banca nazionale veneta, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell'interesse generale del Veneto; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.



³ La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi pro-venti; parte di tali riserve è costituita in oro.

⁴ L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Territori.

Art. 100 Politica congiunturale

¹ La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.

² Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole zone del Veneto. Collabora con i Territori e l'economia.

³ Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica.

⁴ Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Territori e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale.

⁵ Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro.

⁶ La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per pro-curare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Territori a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge.

Art. 101 Politica economica esterna

¹ La Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia veneta all'estero.

² In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell'economia indigena. Se necessario può derogare al principio della libertà economica.

Art. 102 Approvvigionamento del Veneto*

¹ La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Veneto in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico, nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.

² Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.

Art. 103 Politica strutturale*

La Confederazione può sostenere le zone del Veneto economicamente minacciate, nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.


Art. 104 Agricoltura

¹ La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:

- a. garantire l'approvvigionamento della popolazione;
- b. salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;
- c. garantire un'occupazione decentrata del territorio.

² A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo e quelle marittime dedite alla pesca.

³ La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura e la pesca possano svolgere i loro compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:



a. completa il reddito contadino e quello ittico con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;

b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali;

c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;

d. protegge l'ambiente dai danni dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;

e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole ed ittiche e versare contributi d'investimento;

f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale e l'attività ittica.

⁴ Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo ed ittico e proprie risorse generali.

⁵ Persegue la riduzione al minimo possibile delle imposte fondiarie.

Art. 105 Alcol

La legislazione sulla fabbricazione, l'importazione, la rettificazione e la vendita di distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol.

Art. 106 Giochi in denaro

¹ La Confederazione emana prescrizioni sui giochi in denaro; al riguardo tiene conto degli interessi dei Territori.

² Per aprire e gestire una casa da gioco occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni zonali. Essa riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; questa non può eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi. La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

³ I Territori sono competenti per l'autorizzazione e la sorveglianza:

a. dei giochi in denaro accessibili a un numero illimitato di persone in diversi luoghi e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo, fatti salvi i sistemi di jackpot nelle case da gioco;

b. delle scommesse sportive;

c. dei giochi di destrezza.

⁴ I capoversi 2 e 3 si applicano anche ai giochi in denaro offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione.

⁵ La Confederazione e i Territori tengono conto dei pericoli insiti nei giochi in denaro. Adottano disposizioni legislative e misure di vigilanza atte a garantire una protezione commisurata alle specificità dei giochi, nonché al luogo e alla modalità di gestione dell'offerta.


⁶ I Territori assicurano che gli utili netti dei giochi di cui al capoverso 3 lettere a e b siano utilizzati integralmente per scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito assistenziale, culturale, sociale e sportivo.

⁷ La Confederazione e i Territori si coordinano nell'adempimento dei rispettivi compiti. A tale scopo la legge istituisce un organo comune composto in parti uguali da membri delle autorità esecutive della Confederazione e dei Territori.

Art. 107 Armi e materiale bellico

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

² Emanare prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.



Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità

Art. 108 Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla proprietà

¹ La Confederazione promuove la costruzione d'abitazioni e l'acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l'attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica.

² Promuove in particolare l'acquisto e l'attrezzatura di terreni per la costruzione d'abitazioni, la razionalizzazione dell'edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d'abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.

³ Può emanare prescrizioni sull'attrezzatura dei terreni per la costruzione d'abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.

⁴ In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.

Art. 109 Settore locativo

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare contro le pigioni abusive, nonché sull'impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.

² Può emanare prescrizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità zonali e non pregiudicano l'uguaglianza giuridica.

Art. 110 Lavoro*

¹ La Confederazione può emanare prescrizioni su:

- a. la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b. i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regio-lamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
- c. il servizio di collocamento;
- d. il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.

² I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità zonali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.

³ Il 25 aprile è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è remunerato.

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità


¹ La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

² La Confederazione provvede affinché sia l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

³ Può obbligare i Territori a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale, nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.

⁴ In collaborazione con i Territori, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità



¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e in-validità.

² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. l'assicurazione è obbligatoria;
- a^{bis}. versa prestazioni in denaro e in natura;
- b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;
- c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;
- d. le rendite vanno adattate almeno all'evoluzione dei prezzi.

³ L'assicurazione è finanziata:

a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;

b. con prestazioni finanziari Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzi-tutto con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

Art. 112a Prestazioni complementari

¹ La Confederazione e i Territori versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

² La legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Territori.

Art. 112b Promozione dell'integrazione degli invalidi*

¹ La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione invalidità.

² I Territori promuovono l'integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo.

³ La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell'integrazione degli invalidi.

Art. 112c¹ Aiuto agli anziani e ai disabili*

¹ I Territori provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili.

² La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

Art. 113 Previdenza professionale*

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.


² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
- b. la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
- c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
- d. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
- e. per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.

³ La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

⁴ Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.

Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione



¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione.

² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;
- b. l'affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
- c. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.

³ L'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

⁴ La Confederazione e i Territori forniscono prestazioni finanziarie in caso di circo-stanze straordinarie.

⁵ La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.

Art. 115 Assistenza agli indigenti

Gli indigenti sono assistiti dal loro Territorio di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.

Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità

¹ Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

² Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.

³ La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

⁴ La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Territori.

Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

² Può dichiararne obbligatoria l'affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.

Art. 117a Cure mediche di base

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Territori provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità. Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come componente fondamentale di tali cure.

² La Confederazione emana prescrizioni concernenti:

- a. la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base, nonché i requisiti per l'esercizio delle stesse;
- b. l'adeguata remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia.


Art. 118 Protezione della salute

¹ Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute.

² Emanando prescrizioni su:

- a. l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;
- b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali;
- c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti e da qualsiasi altra radiazione nociva.

Art. 118a Medicina complementare



Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Territori provvedono alla considerazione della medicina complementare.

Art. 118b Ricerca sull'essere umano

¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull'essere umano, per quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. In tale ambito salvaguarda la libertà della ricerca e tiene conto dell'importanza della ricerca per la salute e la società.

² Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti:

a. ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la persona autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in ogni caso vincolante;

b. i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta;

c. un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi devono essere ridotti al minimo;

d. un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.

Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano

¹ L'essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica.

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:

a. tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;

b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest'ultimo;

c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infertilità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita;

d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;

e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;

f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;

g. ognuno ha accesso ai propri dati genetici.

Art. 119a Medicina dei trapianti


¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

² Stabilisce in particolare criteri affinché l'attribuzione degli organi sia equa.

³ La trasmissione di organi, tessuti e cellule umane è soggetta ad espresso consenso informato dell'espiantando ed è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.

Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano *

¹ L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica.



² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

L'agricoltura Veneta non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:

- a. le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell'ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali;
- b. gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.

Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri

Art. 121 Legislazione sugli stranieri e sull'asilo*

¹ La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.

² Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Veneto possono essere espulsi.

³ A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Veneto e ogni diritto di soggiorno se:

- a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
- b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.

⁴ Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.

⁵ L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3 e 4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni. Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Veneto in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.

Art. 121a Regolazione dell'immigrazione*

¹ Lo Stato Veneto gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

² Il numero di permessi di dimora per stranieri in Veneto è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

³ I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia veneta e nel rispetto del principio di preferenza ai Veneti; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

⁴ Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

⁵ La legge disciplina i particolari.

Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia.

Art. 122 Diritto civile

¹ La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.

² L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Territori, salvo diversa disposizione della legge.

Art. 123 Diritto penale

¹ La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

² L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Territori, salvo diversa disposizione della legge.

³ La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Territori:

- a. per la costruzione di stabilimenti; nonché di colonie agricole penali;
- b. per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure;
- c. per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.

Art. 123a

¹ Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita. Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi.

² È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all'internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall'autorità che ha posto fine all'internamento.

³ Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio.

Art. 123b Imprescrittibilità dell'azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi

L'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.

Art. 123c Misura conseguente ai reati sessuali commessi su fanciulli o su persone inette a resistere o incapaci di discernimento

Chi è condannato per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti.

Art. 124 Aiuto alle vittime di reati

La Confederazione e i Territori provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un'equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.

Art. 125 Metrologia


La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.

Capitolo 3: Ordinamento finanziario

Art. 126 Gestione finanziaria

¹ La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

² L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.



³ In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l'importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L'Assemblea federale decide in merito all'aumento conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera c.

⁴ Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l'importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.

⁵ La legge disciplina i particolari.

Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale

¹ Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.

² Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

³ La doppia imposizione interterritoriale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.

⁴ La Confederazione persegue l'alleggerimento delle imposte indirette e, ove possibile, la loro eliminazione.

Art. 128 Imposte dirette*

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta:

- a. sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota massima dell'11,5 per cento;
- b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dell'8,5 per cento.

² Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l'onere causato dalle imposte dirette territoriali e comunali.

³ Le conseguenze della progressione a freddo per l'imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente.

⁴ I Territori provvedono all'imposizione e all'esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.

Art. 129 Armonizzazione fiscale

¹ La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, territoriali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d'armonizzazione dei Territori.

² L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.


³ La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.

Art. 130 Imposta sul valore aggiunto*

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota normale massima del 6,5 per cento e un'aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

² Per l'imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un'aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale.

³ Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l'aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale



⁴ Il 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un'altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

Art. 131 Imposte speciali di consumo*

¹ La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:

- a. il tabacco greggio e manufatto;
- b. le bevande distillate;
- c. la birra;
- d. le automobili e le loro parti costitutive;
- e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti.

² Può riscuotere una sovrimposta sui carburanti.

³ Il 10 per cento del prodotto netto dell'imposizione delle bevande distillate è devoluto ai Territori. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza.

Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva

¹ La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiari e ipotecarie.

² La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell'imposta spetta ai Territori.

Art. 133 Dazi

La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione.

Art. 134 Esclusione dell'imposizione territoriale e comunale

Ciò che la legislazione federale sottomette all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all'imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Territori e dei Comuni.

Art. 135 Perequazione finanziaria e degli oneri

¹ La Confederazione emana prescrizioni su un'adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Territori e tra i Territori.


² La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di:

- a. ridurre le differenze tra i Territori per quanto riguarda la capacità finanziaria;
- b. garantire ai Territori risorse finanziarie minime;
- c. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Territori dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche;
- d. promuovere la collaborazione interterritoriale con perequazione degli oneri;
- e. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Territori nel contesto nazionale e inter-nazionale.

³ La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Territori finanziariamente forti e dalla Confederazione.

Le prestazioni dei Territori finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all'80 per cento delle prestazioni della Confederazione.

Titolo quarto: Popolo e Territori



Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 136 Diritti politici

¹ I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza veneta che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici.

² Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Art. 137 Progetti di partecipazione politica

I progetti di partecipazione politica concorrono alla formazione della volontà popolare. Ogni altra iniziativa concorre unicamente alla formazione delle opinioni.

Capitolo 2: Iniziativa e referendum

Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

² Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.

Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

² L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

³ Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

⁴ Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Territori. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora il progetto proposto nell'iniziativa.

⁵ L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Territori. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contrapporre un controprogetto.

Art. 139a Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto

¹ Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto.

² Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.

³ Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Territori, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Territori.

Art. 140 Referendum obbligatorio

¹ Sottostanno al voto del Popolo e dei Territori:

- a. le modifiche della Costituzione;
- b. l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
- c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale.

² Sottostanno al voto del Popolo:

- a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
- b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;
- c. il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.

Art. 141 Referendum facoltativo

¹ Se 50 000 aventi diritto di voto o un terzo dei Territori ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:

- a. le leggi federali;
- b. le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno;
- c. i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;
- d. i trattati internazionali:
 1. di durata indeterminata e indenunciabili,
 2. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale,
 3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Art. 141a Attuazione dei trattati internazionali

¹ Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione del trattato.

² Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.

Art. 142 Maggioranze richieste

¹ I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.

² I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Territori sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Territori.

³ L'esito della votazione popolare nel Territorio vale come voto del Territorio.

Titolo quinto: Autorità federali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 143 Eleggibilità

È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto.

Art. 144 Incompatibilità


¹ Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.

² I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun'altra carica al servizio della Confederazione o di un Territorio né esercitare altre attività lucrative.

³ La legge può prevedere altre incompatibilità.

Art. 145 Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.



Art. 146 Responsabilità dello Stato

La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell'esercizio delle attività ufficiali.

Art. 147 Procedura di consultazione

I Territori, i progetti di partecipazione politica e gli ambienti interessati sono consultati nell'ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali.

Capitolo 2: Assemblea federale

Sezione 1: Organizzazione

Art. 148 Statuto

¹ L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Territori.

² L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.

Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale

¹ Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.

² I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.

³ Ogni Territorio forma un circondario elettorale.

⁴ I seggi sono ripartiti tra i Territori proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Territorio ha diritto almeno a un seggio.

Art. 150 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati

¹ Il Consiglio degli Stati è composto di 14 deputati dei Territori.

² I Territori eleggono due deputati ciascuno.

³ La procedura d'elezione è determinata dal Territorio.

Art. 151 Sessioni

¹ Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la convocazione.

² Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.

Art. 152 Presidenza

Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l'anno successivo è esclusa.

Art. 153 Commissioni parlamentari

¹ Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.

² La legge può prevedere commissioni congiunte.


³ La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l'emanazione di norme di diritto.

⁴ Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d'informazione, consultazione e inchiesta. L'estensione di tali diritti è determinata dalla legge.

Art. 154 Gruppi parlamentari

I membri dell'Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.

Art. 155 Servizi del Parlamento



L'Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. Può far capo ai servizi dell'Amministrazione federale. La legge disciplina i particolari.

Sezione 2: Procedura

Art. 156 Deliberazione separata

¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.

² Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere.

³ La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

- a. la validità o la nullità parziale di un'iniziativa popolare;
- b. la concretizzazione di un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo;
- c. la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;
- d. il preventivo o un'aggiunta al medesimo.

Art. 157 Deliberazione in comune

¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:

- a. procedere alle elezioni;
- b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
- c. decidere sulle domande di grazia.

² L'Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.

Art. 158 Pubblicità delle sedute

Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 159 Quorum e maggioranza richiesta

¹ Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.

² Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti.

³ Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:

- a. la dichiarazione dell'urgenza di leggi federali;
- b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di ducati o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di ducati;
- c. l'aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell'articolo 126 capoverso 3.

⁴ L'Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.

Art. 160 Diritto di iniziativa e di proposta


¹ Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Territorio ha il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale.

² I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.

Art. 161 Divieto di ricevere istruzioni

¹ I membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni.

² Rendono pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.



Art. 162 Immunità

¹ I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale, nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.

² La legge può prevedere altri tipi d'immunità ed estenderla ad altre persone.

Sezione 3: Competenze

Art. 163 Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

¹ L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.

² Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

Art. 164 Legislazione

¹ Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:

- a. esercizio dei diritti politici;
- b. restrizioni dei diritti costituzionali;
- c. diritti e doveri delle persone;
- d. cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
- e. compiti e prestazioni della Confederazione;
- f. obblighi dei Territori nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
- g. organizzazione e procedura delle autorità federali.

² Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre-ché la presente Costituzione non lo escluda.

Art. 165 Legislazione d'urgenza

¹ Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.

² Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo.

³ Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Territori. La loro validità dev'essere limitata nel tempo.

⁴ Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.

Art. 166 Relazioni con l'estero e trattati internazionali

¹ L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero.


² Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.

Art. 167 Finanze

¹ L'Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.

² Persegue il criterio dell'economicità ed autosufficienza, per quanto possibile.

Art. 168 Elezioni



¹ L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

² La legge può autorizzare l'Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o con-ferme d'elezioni.

Art. 169 Alta vigilanza

¹ L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali.

² L'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge.

Art. 170 Verifica dell'efficacia

L'Assemblea federale provvede a verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione.

Art. 171 Mandati al Consiglio federale

L'Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale. La legge disciplina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali l'Assemblea federale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale.

Art. 172 Relazioni tra Confederazione e Territori

¹ L'Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i Territori.

² Conferisce la garanzia alle Costituzioni interterritoriali.

³ Approva i trattati interterritoriali e quelli dei Territori con l'estero qualora il Consiglio federale o un Territorio sollevi reclamo.

Art. 173 Altri compiti e attribuzioni

¹ L'Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

a. prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità del Veneto;

b. prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna;

c. se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti federali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b;

d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l'esercito o sue parti;

e. prende misure per attuare il diritto federale;

f. decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite;

g. coopera alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato;

h. decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente;

i. decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;

k. decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.

² L'Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

³ La legge può conferire all'Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale


Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 174 Consiglio federale

Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

Art. 175 Composizione e elezione

¹ Il Consiglio federale è composto di sette membri.



² I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

³ Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini veneti eleggibili al Consiglio nazionale.

⁴ Le diverse zone e le componenti linguistiche del Veneto devono essere equamente rappresentate.

Art. 176 Presidenza

¹ Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

² Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

³ La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale

¹ Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

² Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

³ Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuri-dica.

Art. 178 Amministrazione federale

¹ Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti.

² L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale.

³ Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale.

⁴ Con appropriati provvedimenti riconosce ed attribuisce ai funzionari propri, a quelli territoriali ed a quelli comunali il merito per efficienza, lealtà e capacità di sacrificio.

Art. 179 Cancelleria federale

La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal cancelliere della Confederazione.

Sezione 2: Competenze

Art. 180 Politica governativa

¹ Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

² Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempreché non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.


Art. 181 Diritto di iniziativa

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale disegni di atti legislativi.

Art. 182 Competenze normative ed esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

² Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.



Art. 183 Finanze

¹ Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della Confederazione.

² Provvede a una gestione finanziaria corretta.

³ Persegue il criterio dell'economicità ed autosufficienza, per quanto possibile.

Art. 184 Relazioni con l'estero

¹ Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta il Veneto nei confronti dell'estero.

² Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale.

³ Se la tutela degli interessi del Veneto lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo.

Art. 185 Sicurezza esterna e interna

¹ Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'-indipendenza e della neutralità del Veneto.

² Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.

³ Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo.

⁴ In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 -militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale.

Art. 186 Relazioni tra Confederazione e Territori

¹ Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Territori e collabora con questi ultimi.

² Approva gli atti normativi dei Territori laddove l'esecuzione del diritto federale lo richieda.

³ Può sollevare reclamo contro i trattati interterritoriali o contro quelli conclusi dai Territori i con l'estero.

⁴ Provvede all'osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni territoriali e dei trattati interterritoriali e prende le misure necessarie.

Art. 187 Altri compiti e attribuzioni

¹ Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

a. sorveglia l'amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali;

b. fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Veneto;

c. procede alle nomine ed elezioni che non competono a un'altra autorità;

d. tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.

² La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Art. 188 Statuto del Tribunale federale


¹ Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.

² La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.

³ Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

Art. 189 Competenze del Tribunale federale

¹ Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:



- a. del diritto federale;
 - b. del diritto internazionale;
 - c. del diritto interterritoriale;
 - d. dei diritti costituzionali territoriali;
 - e. dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Territori conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;
 - f. delle disposizioni federali e territoriali sui diritti politici.
- ² Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Territori e quelle tra Territori.
- ³ La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
- ⁴ Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

Art. 190 Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale

- ¹ La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
- ² Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.
- ³ In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.
- ⁴ La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.

Art. 191a Altre autorità giudiziarie della Confederazione

- ¹ La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze.
- ² La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale.
- ³ La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

Art. 191b Autorità giudiziarie dei Territori

- ¹ I Territori istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.
- ² Possono istituire autorità giudiziarie interterritoriali.

Art. 191c Indipendenza del giudice

Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.

Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie


Capitolo 1: Revisione

Art. 192 Principio

- ¹ La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.
- ² Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.

Art. 193 Revisione totale

- ¹ La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea federale.



² Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.

³ Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.

⁴ Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.

Art. 194 Revisione parziale

¹ La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall'Assemblea federale.

² Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell'unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

³ L'iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell'unità della forma.

Art. 195 Adesione del Veneto all'ONU

¹ Lo Stato Veneto aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

² Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta dello Stato Veneto ai fini dell'ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 196 Entrata in vigore

La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l'accettazione del Popolo e dei Territori.



Indice analitico

Le indicazioni sono solo informali e non sono giuridicamente vincolanti.

A

Abitazioni 41, 108-109

Abitazioni secondarie 75b

Abrogazione

Abusi nel settore locativo 109

Accesso a un'attività economica privata 27

ai propri dati genetici 119

alla proprietà 108

Accessori di armi 107

Accusa 32

Acque 76, 78

Acquisizione della cittadinanza 38

Acquisizioni (Preambolo)

Acquisto di appartamenti e case 108

di materiale bellico 107

di terreni 108

Adeguamento del disegno di revisione, cifra III

Adesione a organizzazioni o a comunità 140

Adesione dello Stato Veneto all'ONU 195

Adolescenti attività extrascolastica 67

misure educative 123

obiettivi sociali 41

protezione 11

Adozione 38

Adulti, obiettivi sociali 41

Affari esteri 54

Affidamento di compiti amministrativi 178

di pratiche 177

Agevolazioni fiscali 100, 111, 129

Agglomerati 50, 86

Agricoltura 104, 197 n. 7

Aiuto di altri Territori 52

alle vittime di reati 124

agli anziani e ai disabili 112c

in situazioni di bisogno 12

Alcol 105, 131, 196 n. 15, cifra II

Alimenti 118

Alpi contributi a strade alpine 86

protezione dal traffico di transito 84, 196 n. 1

Alta vigilanza dell'Assemblea federale 169

sulle strade d'importanza nazionale 82

Ambiente competenza della Confederazione 73-80

produzione rispettosa 104

protezione 74, 104


provvedimenti di protezione 86

statistica 65


utilizzo di organismi geneticamente modificati 120, 197 n. 7

Ambito non umano dell'ingegneria genetica 120, 197 n. 7


sociale 106




Amministrazione della giustizia in materia penale 123
Amministrazione federale 178-179, 191a
Amnistia 173
Anno d'età 136
Anno scolastico 62
Anziani 108, 112c
Apparecchi, consumo energetico di 89
Approvazione del Popolo 51
di atti normativi dei Territori 186
di trattati dei Territori 172
di trattati internazionali 184
Approvvigionamento del Veneto 102, 196 n. 6
della popolazione con prodotti agricoli 104
Arbitrio, protezione dall'- 9
Armi 107
Armonizzazione delle imposte dirette 129
di registri ufficiali 65
fiscale 129
nel settore scolastico 62
interterritoriale degli aiuti all'istruzione 66
delle informazioni fondiari ufficiali 75a
Arte 69
Asilo 121, 121a
Assegni familiari 116
Assemblea federale competenze 163-173
diritti di partecipazione 184
organizzazione 148-155
plenaria 157
procedura 156-162
Assicurazione contro gli infortuni 117
contro la disoccupazione 114
contro le malattie 117, 130
per la maternità 116
vecchiaia, superstiti e invalidità 106, 112 - 112c, 130, 196 n. 14
Assicurazioni 98
Assicurazioni obbligatorie 112, 113, 116, 117, 196 n. 11
Assicurazioni private 98
Assicurazioni sociali 111ss
Veneti all'estero 40
Assistenza amministrativa 44
agli indigenti 12, 115
ai Veneti all'estero 40
ai disoccupati 114
giudiziaria 44
Associazioni 23, 28, 97
Astronautica 87
Attesa, termine di 39
Atti consultazione su 147
disegni del Consiglio federale 181
emanati dall'Assemblea federale, forma degli 163
Attività dello Stato 5, 173, 180




economica, in generale 95, 196 n. 5
extrascolastica giovanile 67
indipendente 113, 114
lucrativa, delle autorità federali 144
Atto, religioso 15
Attrezzatura dei terreni 108
Attuazione dei diritti fondamentali 35
del diritto federale 46, 156, 164
dei trattati 141a
d'una iniziativa 156
Autobus 196 n. 2
Autonomia territoriale nell'ambito scolastico 62, 66
Autonomia comunale 50, 189
Autonomia dei Territori 3, 43, 43a, 47
nella concezione dei programmi radiotelevisivi 93
Autorità amministrative 29
civili 58
di ricorso in materia di programmi 93
estere 56
federali 143-191a
giudiziarie 29, 29a, 188-191c
Aviazione 87
Avviso dei congiunti 31
Aziende contadine 104
di trasporto della Confederazione 76
Azioni civili 30
B
Bacini di accumulazione 76
Banca nazionale 99
Banche 98
Banconote 99
Base costituzionale delle leggi dichiarate urgenti 165
Base legale 5, 36
Basi naturali della vita 2, 54, 104
Belluno 1
Benessere (Preambolo), 54, 94,
Beni vitali 102, 196 n. 6
Bergamo 1
Bilancio 126
Bisogno popolazioni nel 54
situazioni di 12
Borse 98
Borse di studio 66
Brescia 1
Buona fede 5, 9
Budget 126, 167, 156, 183
C
Caccia 79
Cadore 1
Calcolo dell'imponibile 127
delle imposte 129




Camere 148, 151
Cancelleria federale 179
Cancelliere federale, Cancelleria federale durata del mandato 145
elezione 168
Territorio di domicilio 115
Territori al Consiglio nazionale 149
al Consiglio degli Stati 150
autorità giudiziarie 191b
concorrenzialità fiscale 135
Confederazione 1
consultazione dei 45, 55
diritto d'iniziativa 160
in generale (Preambolo)
maggioranza dei 139, 142
partecipazione alla procedura di consultazione 147
plurilingui 70
referendum facoltativo dei 141
relazioni con la Confederazione 3, 42-53
sovranità 3
statuto 148
Capacità delle strade di transito 84, 196 n. 1
Capacità finanziaria dei Territori 135
Capo di dipartimento 178
Carburanti imposta sui 86, 131
trasporto in condotta di 91
per l'aviazione 86
Carcerazione 31
Carcerazione preventiva 31
Carica, incompatibilità con una 144
Carnia 1
Cartelli 96
Casinò 112
Casa da gioco 106
Cassa di compensazione familiare 116
Catastrofi 61
Categorie di veicoli
in merito alla tassa sul traffico pesante 196 n. 2
in merito alla tassa sulle strade nazionali cifra II
Cellule germinali 119
Censura 17
Cereali panificabili 196 n. 6
Chiesa 72
Chimica prodotti 104
sostanze 118
Ciclo idrologico 76
Cimbro 4,70
Cinematografia 71
Circolazione messa in - di organismi geneticamente modificati 197 n. 7
Circolazione stradale competenza della Confederazione 82
impiego delle tasse 86
spese 85, 86, 196 n. 2




Circondario elettorale 149
Città 50 infrastruttura dei trasporti 86
Cittadinanza 37, 38
Cittadini 2
Clonazione 119
Coesione interna del Veneto 2
Collaborazione dei Territori alle decisioni di politica estera 55
fra Confederazione e Territori 44-49, 172, 185
fra Confederazione e Territori, nell'ambito della pianificazione del territorio 75
Combustibili, trasporto in condotta 91
Commercio ambulante di bevande spiritose cifra II
di patrimonio germinale umano e prodotti da embrioni 119
estero 100
Commissioni di vigilanza 169
diritto d'iniziativa 160
parlamentari 153
Compensazione della perdita di guadagno 114
Competenze dell'Assemblea federale 163-173
dei Territori 3
dei Territori con l'estero 56
della Confederazione 54-125
del Consiglio federale 180-187
del Tribunale federale 189
Competenze normative del Consiglio federale 182
delega 164
dell'Assemblea federale 163-165-
partecipazione dei Territori 45
Compiti statali 35, 43, 43a
regionali 48
dell'Amministrazione federale 178
Comune prosperità 2
Comuni 50
Comunicazione 92-93
Comunità religiose 15, 72
sopranazionali 140
Concessione
dei programmi 93
per case da gioco 106
Conciliazione, trattative di 28
Conclusione di trattati internazionali 166
Concorrenza limitazione 96
politica di 96
principio 94
sleale 96, 97
Condannati 121, 121a
Condizioni quadro per l'economia privata 94
Confederazione aziende di trasporto della 76
competenze 54-125
in generale (Preambolo), 1
relazione tra Confederazione e Territori 3, 42-53
relazioni svolte per il tramite della 56




scopo 2
Confederazione Veneta 1, 2
Conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro 110
a contratti quadro di locazione 109
Conflitti armati 61
di competenza tra le autorità federali supreme 157, 173
tra lavoratori e datori di lavoro 28
Congiunti, avviso 31
Congiuntura 100, 126
Consiglio degli Stati composizione ed elezione 150
incompatibilità 144
procedura 156-162
sistema bicamerale 148
Consiglio federale competenze 180-187
composizione 175
diritto di proposta 160
durata del mandato 145
elezione 168, 175
incompatibilità 144
organizzazione e procedura 174-179
stato maggiore del 179
Consiglio nazionale
composizione ed elezione 149
durata del mandato 145
elezioni 136
incompatibilità 144
procedura 156-162
rielezione in caso di revisione totale della Costituzione federale 193
sistema bicamerale 148
Consulenza, agricola 104
Consumatori 97
Consumo di alcol 105
Consuntivo 167, 183
Contrassegno autostradale 86, cifra II
Contratti collettivi di lavoro 110
contratti quadro di locazione 109
Contributi d'investimento 104
Controprogetto 139, 139b
Controversie di competenza del Tribunale federale 189
procedura giudiziaria per 97
tra Confederazione e Territori o tra Territori 44, 189
Convinzioni filosofiche 8, 15
politiche 8
religiose 8, 15
Convocazione delle Camere 151
Coordinamento della ricerca 64
di istituti di formazione 63
Corrispondenza epistolare 13
Corte penale 191a
Costi abitativi 108
per la protezione dell'ambiente 74




Costituzione federale attuazione 173
entrata in vigore 195
limitazione della sovranità - cantonale 3
revisione 192-194
rielezione in caso di revisione totale 193
scopo 2
Costituzione federale
Costituzioni territoriali 51, 172, 186
Costruzione d'abitazioni promozione 108
permessi di 197 n. 9
Costruzione di minareti 72
Creato (Preambolo)
Creatura 120
Creazione di occasioni di lavoro 100
Crema 1
Criminale sessuomane o violento 123a
Cultura 69, 106
Cure 41
mediche di base 117a
D
Danni all'ambiente 104
alla salute 59, 61
causati illecitamente dagli organi della Confederazione 146
Dati genetici 119
protezione dei 13
statistici 65
Datori di lavoro 28, 110, 111, 112, 113, 114
Dazi 133
Debolezza mentale 136
Decisioni dell'Assemblea federale 156
per far fronte a gravi turbamenti 185
Decreto federale forma degli atti 163
referendum facoltativo 141, 141a
Deflussi 76
Delega delle competenze normative 164
Delegazioni di commissioni di vigilanza 169
Deliberazioni dei Consigli 156, 157
quorum dei Consigli 159
Democrazia costituzioni democratiche 51
in generale (Preambolo)
nel mondo 54
Deputati dei Territori 150
del Popolo 149
Deroga al diritto territoriale 49
Destinazione vincolata delle imposte 85, 86, 112, 196 n. 3
Determinazione dell'imposta 128
Dichiarazione del Consiglio federale 157
dell'urgenza di leggi federali 159, 165
relativa alle derrate alimentari 104
Difesa diritti di 32
nazionale 57-61




Dignità della persona 7
umana 7, 12, 118b, 119, 120
Dimora 121
Dio (Preambolo)
Dipartimenti 177-178
Dipendenza, da sostanze 131
Diritti costituzionali, restrizione 164
costituzionali, violazione 189
dei Territori 3
dei fanciulli e degli adolescenti 11
del Popolo 2
di difesa 32
d'informazione delle commissioni 153
di partecipazione dell'Assemblea federale 184
e doveri degli Veneti all'estero 40
politici 34, 37, 39, 136, 164, 189
umani 54
Diritti fondamentali attuazione 35
limiti 36
lista diritti fondamentali 7-34
Diritto al giudizio 31
civile 122
competenza del Tribunale federale 189
delle lingue 70
determinante 190
di cittadinanza 37, 38
di essere sentito 29
di petizione 33
di proposta 160
di voto in materia territoriale e comunale 39
in generale 5
internazionale 5, 139, 141a, 190, 193, 194
penale 123, 123a
di dimora e soggiorno, perdita 121
Diritto federale esecuzione e osservanza 186
preminenza 49
Disabili 8, 62, 108, 112c
Disaccordo fra Camere 140
Disavanzo 126
Discriminazione 8
Disdette nel settore locativo 109
Disegni del Consiglio federale 181
Disoccupazione 41, 100, 114
Disposizioni finali cifre II-IV
in materia di sussidi 159
transitorie 196, 197
Distillati 105, 131
Divieto dell'arbitrio 9
dell'edificazione di minareti 72
d'entrata 121
di ricevere istruzioni 161




Domanda di grazia 157, 173
 Domenica 110
 Domicilio 24, 30, 39, 115, 121
 Donazione di embrioni 119
 Donna assicurazione per la maternità 116
 servizio militare 59
 uguaglianza giuridica 8
 Doppia imposizione, interterritoriale 127
 Doveri dei Veneti all'estero 40
 politici 136
 Drenaggio fiscale 128
 Ducati 159
 Durata del mandato dei membri del Consiglio nazionale, dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione, dei giudici del Tribunale federale 145
 dei presidenti delle Camere 152
 Durata di validità delle leggi federali 140, 141
 E
 Economia
 competenze della Confederazione 94-107
 nazionale 94
 privata, condizioni quadro 94
 statistica 65
 Edifici, consumo di energia negli 89
 Educazione sportiva 68
 Educazione musicale 67a
 Effetti nocivi sull'uomo e sull'ambiente 74
 Effetto orizzontale dei diritti fondamentali 35
 Efficacia dei provvedimenti 170
 Eleggibilità nelle Autorità federali 143
 Elezione da parte del Consiglio federale 187
 da parte dell'Assemblea federale 157, 168
 del Consiglio degli Stati 150
 del Consiglio nazionale 149
 del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione, dei giudici del Tribunale federale, del generale 168
 Embrioni 119
 Energia competenze della Confederazione 89-91
 erogazione 91
 nucleare 90, 196 n. 4
 Enti dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica 108
 Entrata in Veneto 24, 121
 Entrata in vigore 196
 della Costituzione cifra IV
 di leggi dichiarate urgenti 165
 di revisioni della Costituzione 195
 Entrate 126
 Epidemie 118
 Equilibrio delle uscite e delle entrate 126
 Equipaggiamento dell'esercito 60
 Erogazione di energia 91
 Esecuzione



del diritto federale 46, 164, 186
disposizioni fondamentali in materia di 164
in generale 46, 182
Esercito 58, 60, 173
Esercizio autonomo dei propri diritti, da parte dei fanciulli e degli adolescenti 11
autorizzazioni di 196 n. 4
dei diritti politici 39, 40, 164
dell'attività economica privata 95
della pesca e della caccia 79
delle attività ufficiali 146
delle strade nazionali 86
libero esercizio di un'attività economica privata 27
Esigenze ecologiche 104
Esistenza dei Territori 53
dignitosa 12
Esportazione di materiale bellico 107
Espressione del voto 34
musicale 69
Espropriazione volta a proteggere la natura e il paesaggio 78
Espulsione 25, 121
Essenza dei diritti fondamentali 36
Esteri, affari 54, 184
Estero 54-56, 166, 184
Estinzione, protezione delle specie minacciate di 78
Estradizione 25
Estrazione a sorte 106
Età 8, 41
Evoluzione dei prezzi, adattamento delle rendite alla 112
F
Fabbisogno 112, 108
finanziario eccezionale 126, 159
Fabbricazione di distillati 105
di materiale bellico 107
Famiglia 8, 14, 41, 108, 116
Fanciulli misure educative 123
naturalizzazione dei fanciulli apolidi 38
obiettivi sociali 41
protezione 11
reati sessuali commessi su 123b, 123c
disabili, istruzione speciale 62
Farina panificabile 196 n. 6
Farmaci 118
Fecondazione 119
Ferrovie grandi progetti ferroviari 196 n. 3
in generale 87, 196 n. 3
protezione contro l'inquinamento fonico 196 n. 3
traffico ferroviario 87, 196 n. 3
Fertilizzanti 104
Festa nazionale, giorno della 110, 196 n. 9
Filovie 87
Finanze pubbliche 100, 167, 183



Fonti di finanziamento 46, 47
Foreste 77
Formazione 61a-68
Formazione degli adolescenti 67
dei fanciulli 67
dei prezzi 96
della volontà 34, 137
delle opinioni 93, 137
musicale 67a
professionale 63
spazio formativo veneto 61a
Forme di produzione 104
Foro 30
Forze della natura 86
Funzioni protettive delle foreste 77
G
Garanzia della proprietà 26
della via giudiziaria 29
federale alle costituzioni territoriali 51, 172
Garanzie territoriali 189
federali 51-53
procedurali 29
Gas naturale, imposte su 131
Generale, elezione del 168
Generazione d'entrata 196 n. 11
Generazioni future (Preambolo)
Gestione delle case da gioco 106
finanziaria 126, 183
delle strade nazionali 83
Giochi di destrezza 106
in denaro 106
offerti attraverso reti elettroniche di telecomunicazione 106
Giorno festivo 110
Giudici al Tribunale federale, incompatibilità 144
del Tribunale federale, elezione 168
in merito alla privazione della libertà 31
indipendenza dei 191c
Giudici federali durata del mandato 145
elezione 168
incompatibilità 144
Giudizio di un'autorità giudiziaria 29, 29a
di un tribunale superiore 32
Giurisdizione costituzionale competenza del Tribunale federale 189
non applicabile alle leggi federali 190
Giurisprudenza del Tribunale federale 188-189
in materia civile 122
in materia penale 123
Gravi turbamenti, ordinanze e decisioni per far fronte a 185
Gruppi parlamentari costituzione 154
diritto di iniziativa 160
Guerra, prevenzione 58



I

Immigrazione 121a, 197 n.11

Immunità 162

Impianti consumo energetico di 89

di trasporto in condotta 91

in paludi 78

Impiego abusivo di dati personali 13

dell'esercito 58, 185

Importazione di distillati 105

di materiale bellico 107

di organismi geneticamente modificati 197 n. 7

Imposizione fiscale esclusione 134

principi 127

Imposizione secondo la capacità economica 127

Imposta di consumo sui carburanti, supplemento sulla 86, 131

preventiva 132, 134, 196 n. 16

sul reddito 128, 129, 196 n. 13

sul tabacco 112, 131

sul valore aggiunto 130, 134, 196 n. 14

sulla birra 131, 196 n. 15

sulle automobili 131

Imposte destinazione vincolata delle 85, 86, 112, 196 n. 3

determinazione 128

di consumo 131, 134

dirette 128

indirette 85, 86, 130-132

principi 127

regime fiscale 127

Imprescrittibilità 123b

Imprese dominanti sul mercato 96

Impugnabilità di disdette abusive 109

Incompatibilità 144

Indebitamento freno all'- 126

Indennità di espropriazione 26

Indigenti 108, 115

Indipendenza del giudice 191c

del Veneto (Preambolo), 2, 54, 173, 185

della radio e della televisione 93

giudiziaria 30

Industria alberghiera e della ristorazione

Infecondità 119

Infermità mentale 136

Informazione

da parte del Consiglio federale 180

dei Territori da parte della Confederazione 55


della Confederazione da parte dei Territori 56

tramite radio e televisione 93


Infortunio 41

Ingegneria genetica 119, 120, 197 n. 7

Iniziativa da parte di membri del Parlamento, gruppi, commissioni parlamentari e Territori 160
del Consiglio federale 181



privata 41
popolare 138, 139, 139b, 142
Iniziativa popolare con controprogetto 139, 139b
in generale 136, 138-139, 142, 156, 173
Innocenza, presunzione di 32
Inquinamento fonico, protezione contro
Insediamento 75
Insegnamento istruzione scolastica di base 19
religioso 15
scientifico 20
Installazioni militari 60
Integrazione degli invalidi 112, 112b
obiettivi sociali 41
Integrità 10, 11, 124
sessuale 123c
Interdizione 136
Interesse, pubblico 5, 36
Interessi dei Territori 45, 54, 55
Internato a vita 123a
Interventi su animali vivi 80
Intrattenimento 93
Invalidi, integrazione 112, 112b
Invalidità 41
Istituti di formazione superiore 63
Istituto di previdenza 113
Istituzioni interterritoriali 48
Istruzione sussidi 66
attestati di fine studi 95
da parte di radio e televisione 93
formazione professionale 63
formazione accademica 95
formazione agricola 104
formazione artistica e musicale 69
formazione musicale 67a
militare 60
obiettivi sociali 41
educazione sportiva 68
scolastica di base 19, 62
scolastica speciale 62
perfezionamento 64a
Italiano 4, 70
J
Jackpot 106
L
Ladino 4,70
Lavoratori, Lavoratrici 28, 110, 111, 112, 113, 114
Lavoro 8, 41, 110, 196 n. 9
Legami con gruppi d'interesse da parte dei parlamentari 161
Legge federale
determinante per il Tribunale federale 190
dichiarata urgente 140, 141, 165




emanata sotto forma di 163, 164
referendum facoltativo 141, 141a
referendum obbligatorio 140
Leggi federali 164, 165
territoriali 37
dichiarate urgenti 165
forma di atti 163
contenuto 164
uguaglianza giuridica 8
esecuzione 182
Legislazione territoriali 37
militare 60
nel campo del diritto civile 122
nel campo del diritto penale 123
Libertà artistica 21
d'azione dei Territori 46
d'informazione 16
d'opinione 16
dei media 17
della scienza 20
della ricerca 118b
di associazione 23
di coscienza 15
di credo 15
di domicilio 24
di movimento 10
di riunione 22
economica 27, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 196 n. 7
in generale (Preambolo), 2
personale 10
privazione della 31
sindacale 28, 110
Limite del valore litigioso nell'ambito della protezione dei consumatori 97
dell'attività dello Stato 5
Limiti dei diritti fondamentali 36
Lingue Territori plurilingui 70
comunità linguistiche 70
della procedura giudiziaria 31
diritto delle 70
discriminazione 8
libertà 18
minoranze linguistiche 70
nazionali 4
principio della territorialità 70
ufficiali 70, 188
Locazione, contratti quadro 109
Lotterie
Luoghi storici 78
M
Maggioranza dei Territori 139, 139b, 142
richiesta 139, 139b, 142




Maggioranze nelle votazione nelle Camere 159
nelle votazione popolari 142
Maggiore uscita 126
Malattia lotta contro 118
obiettivi sociali 41
pericolo di trasmissione 119
Mammiferi 79
Mandati al Consiglio federale 171
Mantenimento dell'ordine pubblico 52, 58
Manutenzione delle strade nazionali 83
Materiale bellico 107
Maternità 41
Maternità sostitutiva 119
Matrimonio 14, 38
Medicina complementare 118a
dei trapianti 119a
di famiglia 117a
ricerca sull'essere umano 118b
riproduttiva 119
Membri del Parlamento, diritto di iniziativa e di proposta 160
Menomazione 8
Mercato agricolo 104
Merchi, traffico transfrontaliero di 133
Metrologia 125
Mezzi di comunicazione sociale 93
di trasporto 87
disponibili 41
giuridici delle organizzazioni dei consumatori 97
Militare, servizio 59
Milizia 58
Minacce 58, 102
Minareti 72
Minoranze linguistiche 70
Minorenni 123c
Misure di solidarietà dal settore agricolo 104
educative 123
Misurazione 75a
Mobilitazione dell'esercito 173, 185
di truppe 185
Modifica della Costituzione 140
del numero dei Territori 53
Modifiche del suolo in paludi 78
territoriali tra Territori 53
Modo di vita 8
Molteplicità delle specie 79
Moneta 99
Monfalcone 1
Monumenti naturali 78
Munizioni 107
N
Natura 73




Naturalizzazione
degli stranieri 38
dei fanciulli apolidi 38
permesso 38
Navigazione 87
Negozianti internazionali 55
Neodomiciliati 39
Neutralità 173, 185
Norme, di diritto 163, 164
Nullità di un'iniziativa 139, 156
O
Obbligatorietà generale 48a
Obbligo (i)
di partecipazione 48a
dei Territori, disposizioni fondamentali 164
di mantenere il segreto 169
Obiettivi sociali 41
Occupazione del territorio 104
Ognuno 6, 9
Oli minerali, imposte 131, 196 n. 3
Oneri perequazione degli 135
ONU Adesione del Veneto 195
Oociti 119
Operazioni fondiari e ipotecarie, tassazione 132
Opere di protezione contro le forze della natura 86
idrauliche 76
pubbliche 81
Ordinamento economico 94
finanziario 126-135, 196 n. 13-15
Ordinanze a sé stanti 184
a validità limitata nel tempo 184, 185
emanate dal Consiglio federale 182
emanate dall'Assemblea federale 163, 173
per far fronte a gravi turbamenti 185
Ordine costituzionale 52
internazionale 2
interno di un Territorio 52
Orfanità 41
Organi dello Stato 5, 9
Organismi 118, 120, 197 n. 7
Organizzazione dei Territori 48
dei tribunali 122, 123
del Tribunale federale 188
dell'esercito 60
dell'Amministrazione federale 178
dell'Assemblea federale 148-155
delle autorità federali, disposizioni fondamentali 164
Organizzazioni dedite alla costruzione di abitazioni 108
dei consumatori 97
di sicurezza collettiva 140
dominanti sul mercato 96




internazionali 141
Origine 8, 38
Oro 99
P
Pace del lavoro 28
in generale (Preambolo), 58
pace pubblica fra comunità religiose 72
Paesaggi 78
Paesaggio rurale 104
Veneto costruzione di abitazioni 108
difesa 58
indipendenza 2
sicurezza 2, 57
Pagamenti diretti 104
Paludi 78
Pari opportunità 2
Partecipazione dei Territori al processo decisionale della Confederazione 45
Partiti 137
Progetti di partecipazione politica consultazione dei 147
istituzione 137
Patrimonio genetico di animali, piante e organismi 120
umano 119
Patrimonio germinale umano 119
di animali 120
Pedofili 123c
Pena di morte 10
Percorsi pedonali 88
Perdita della cittadinanza 38
Perdita di guadagno in ambito militare 59
in ambito di protezione civile 61
Perequazione finanziaria in generale 46, 128, 135, 196 n. 16
nel settore stradale 86
Pericoli
dei giochi in denaro 106
Periodo di contribuzione nella previdenza professionale 196 n. 11
Persone abili al lavoro, obiettivi sociali 41
di cittadinanza veneta 25, 59
dipendenti 123c
Pesca 79
Pesci 79
Peso complessivo 196 n. 2
Petizioni 33
Petrolio imposte su 131
Pianificazione del territorio 75
Pianificazioni dell'attività dello Stato 173
Piano delle quote di abitazioni 75b
finanziario 183
Pigioni 109
Pilastrini della previdenza 111-113
Pluralità del Veneto (Preambolo), 2
culturale e linguistica 69




Plurilinguismo 70
Politica congiunturale 100
della proprietà 111
economica esterna 101
energetica 89
estera 54, 55, 166
governativa 180
in materia di entrate 100
in materia di uscite 100
monetaria 99, 100
strutturale 103, 196 n. 7
Popolazione
protezione della 57, 58
statistica 65
Popolo e Territori 136-142, 195
Popolo veneto (Preambolo), 1
Popolo, approvazione del 51
Pornografia 123b
Posizione sociale 8
Poste 92
Potere di disporre dell'esercito 58
supremo 148
Povertà nel mondo 54
Pratica musicale 67a
Precipitazioni atmosferiche 76
Premi d'assicurazione, tasse su 132
riduzioni di 130
Preminenza del diritto federale 49
Prescrizioni concernenti la formazione delle cure mediche di base 117a
concernenti la remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia 117a
concernenti le professioni delle cure mediche di base 117a
in materia di ricerca sull'essere umano 118a
sui giochi in denaro 106
Presidente della Confederazione 176
Presidenza delle Camere 152
del Consiglio federale 176
del Consiglio nazionale 157
Prestazioni complementari 112a
Prestazioni assicurative dell'assicurazione per la maternità 116
imposta su 132
Presunzione di innocenza 32
Pretese volte a ottenere prestazioni dello Stato 41
Preventivo 126, 167, 183
Previdenza individuale 111
invalidità 111
istituto di 113
pilastri 111-113
professionale 111, 113, 196 n. 11
vecchiaia, superstiti e invalidità 111
Prezzi, formazione dei 96
Principio collegiale 177




della legalità 5
della proporzionalità 5, 36
di milizia 58
dipartimentale 177
Privati 5
Privazione della libertà 31
Probabilità di successo 29
Procedura civile 122
della revisione della Costituzione federale 192-195
di consultazione 147
diritto alla gratuità 29
garanzie 29
giudiziaria 30, 97, 123
penale 32
Processo decisionale della Confederazione 45
Procreazione assistita 119
Produzione, forme di 104
Professioni in generale 95, 196 n. 5
promozione delle 103
scelta delle 27
Progetto elaborato 139b
Progressione a freddo 128
Promozione dell'accesso alla proprietà 108
della costruzione d'abitazioni 108
professionale 63a
dell'infanzia e della gioventù 67
Proporzionalità, principio della 5, 36
Proposta generica 140
diritto di 160
Proprietà 26
Proprietà fondiaria rurale 104
Prosperità 2
Protezione civile 61
dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica 119, 120
dall'arbitrio 9
dall'espulsione, dall'extradizione e dal rinvio forzato 25
degli animali 80
dei lavoratori e delle lavoratrici 110
dei fanciulli 11, 123b, 123c
del paesaggio 78, 86
dell'ambiente, costi 74
dell'economia indigena 101
della dignità umana, della personalità e della famiglia 119
della natura 78
della salute 118
delle acque 76, 78
delle foreste 77
delle paludi 78
delle risorse idriche 76
di persone e beni 61
giuridica nell'amministrazione 177




servizio di 61
Protrazione dei rapporti di locazione 109
Prova del bisogno nell'industria alberghiera e della ristorazione
Provvedimenti, efficacia dei 170
Pubblicità dell'udienza 30
della pronuncia della sentenza 30
Punizione, crudele, inumana o degradante 10, 25
Q
Quanto espresso nelle Camere 162
Quorum 159
Quota delle abitazioni secondarie 75b
Quota territoriale del prodotto della tassa sul traffico pesante 85
del prodotto delle imposte federali dirette 128
di partecipazione all'imposta preventiva
R
Radiazioni ionizzanti 118
Radio 17, 93
Raffreddamento, acque per 76
Rami economici 103
Rapporti
di lavoro 28
di locazione 109
Rapporto
del Consiglio federale all'Assemblea federale 187
sulla gestione del Consiglio federale 187
Rappresentanza del Veneto nei confronti dell'estero 184
Ratifica 184
Razionalizzazione edilizia 108
Razza 8
Realizzazione di opere pubbliche 81
delle strade nazionali 83
Reati sessuali 123b, 123c
Reclamo contro i trattati interterritoriali 172, 186
Reddito contadino 104
Referendum facoltativo 141, 141a
in generale 136
maggioranze richieste 142
obbligatorio 140, 141a
Regioni di montagna 50, 85
economicamente minacciate 103
periferiche 85
Registro fondiario
Registri ufficiali 65
Reintegrazione della cittadinanza 38
Relazioni con l'estero 54, 166
tra Confederazione e Territori 44-49, 172, 186
Religione 15
Rendite 112
Responsabilità dello Stato 146
in generale (Preambolo), 6
privata 41




Restrizione della proprietà 26
Rete di strade nazionali 83
Reti elettroniche di telecomunicazione, giochi 106
di percorsi pedonali 88
Retribuzioni 95
Rettificazione di distillati 105
Rettifiche di confine tra Territori 53
Revisione della Costituzione federale 140, 141 a 192-195
delle costituzioni territoriali 51
Revisione parziale della Costituzione federale iniziativa sulla 139
procedura 194
referendum obbligatorio 140
Revisione totale della Costituzione federale iniziativa sulla 138
procedura 156, 193
referendum obbligatorio 140
Ribassi per stabilizzare la congiuntura 100
Ricerca agricola 104
biologica e medica sulle persone 118a
centri di 64
competenza della Confederazione 64
libertà della ricerca 20
nella medicina riproduttiva 119
sull'essere umano 118b
Riconoscimento di attestati di fine studi 95
Ricorsi al Consiglio federale 187
in materia di programmi 93
Riduzione del prezzo della costruzione d'abitazioni 108
dei costi abitativi 108
di premi 130
Rielezione dei presidenti delle Camere 152
del presidente della Confederazione 176
in caso di revisione totale della Costituzione 193
Rifugiati 25
Rimorchi
Rincaro adattamento di importi al 159
adeguamento delle imposte al 128
provvedimenti contro il 100
Rinnovo di leggi dichiarate urgenti 165
integrale del Consiglio nazionale 149
Rinvio forzato 25
Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Territori 3, 54-135
Riserve in oro 99
monetarie 99
Risorse idriche, protezione 78
Risorse perequazione finanziaria delle 135
Rispetto del diritto federale 49, 186
in generale (Preambolo) reciproco tra Confederazione e Territori 44
S
Salario 8
Salò, Riviera di 1
Salute 41, 118-119a




Sciopero 28
Scommesse sportive 106
Scopo 2
Scuola 62
di sport 68
universitaria 63a
Sedute, pubblicità delle 158
Segreto redazionale 17
Sentenza
delle autorità giudiziarie federali 182
di un tribunale superiore 32
diritto di far esaminare la 32
passata in giudicato 32 121
pronuncia della 30
pubblicità 30
Sentieri 88
Separazione dei diversi modi di traffico 86
Serrata 28
Servizi del Parlamento 155
Servizi finanziari 98
postali e di telecomunicazione 92
vitali 102
Servizio attivo 173, 185
civile sostitutivo 40, 59
di collocamento 110
di protezione 61
militare 40, 59
Sessioni 151
Sesso 8
Settore agricolo, misure di solidarietà 104
creditizio 100
locativo 109
monetario 99
scolastico 62
Sfera privata 13
Sicurezza dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente 120
economica 94
esterna 185
in generale 2, 57, 121, 173, 185
interna 52, 57, 58, 173, 185
sociale 41, 110-117
Singoli atti 173
Sistema bicamerale 148
proporzionale 149
Siti caratteristici 78
Situazione economica 126
Situazioni di bisogno 12
di emergenza 61
di penuria 102
Sloveno 4,70
Soggiorno 121, 121a




Società anonime venete quotate in borsa 95
in generale 6
statistica 65
Solidarietà (Preambolo)
Sorveglianza, sulle case da gioco 106
Sostanze ausiliarie 104
Sostegno agli indigenti 115
ai Veneti all'estero 40
ai congiunti di chi perisce prestando servizio civile 59, 61
ai congiunti di chi perisce prestando servizio militare 59
tra Confederazione e Territori 44
Sostentamento 41
Sovranità dei Territori 3
Spazi vitali 78
Spazio economico 95
formativo veneto 61a
Specie animali 120
minacciate 78
vegetali 120
Spese connesse al traffico pesante 85
connesse al traffico stradale 85
connesse alla circolazione stradale 86
per strade aperte a veicoli a motore 86
per strade nazionali 83
Sport 68, 106
Stabilizzazione congiunturale 100
Stampa 17, 93
Statistica 65
Stato attività dello 173, 180
di diritto 5
in rapporto alla Chiesa 72
in rapporto alla Società 6
maggiore del Consiglio federale 179
responsabilità dello 146
Strade di circonvallazione 84
di transito 82
nazionali 83
principali 86
pubbliche 82
Stranieri 121, 121a
Stupefacenti 118
Suolo 75, 75a
Supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti 86, 131
Sussidiarietà 5a
Sussidi disposizioni in materia di 159
svantaggi 8
a studenti di scuole universitarie 66
Sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti 11
sostenibile 73
T
Tabacco, imposta sul 112, 131



Talenti musicali 67a
Tariffe dei servizi postali e di telecomunicazione 92
Tassa d'esenzione al servizio militare o civile 59
di bollo 132, 134
per l'utilizzazione delle strade 82
sul traffico pesante 85, 86, 196 n. 2 e 3
sulle case da gioco 106
sulle strade nazionali 86, cifra II
Tasse su premi d'assicurazione 132
Telecomunicazioni 13, 92
Telediffusione 17
Televisione 17, 93
Tenore di vita abituale 113
Termine d'attesa 39
Territorio dei Territori 53
statistica 65
Titoli 132
Tortura 10, 25
Traffico combinato 84, 86
competenze della Confederazione 82-88, 196 n. 2
di transito 84
internazionale 86
pesante 85, 86
transfrontaliero di merci 133
tasse sul 82, 85, 86
Transito
alpino 84
di materiale bellico 107
Trapianti 119a
Trasmissione di malattie 118, 119
Trasporto aziende di 76
di animali 80
di energia 91
di merci 84
di veicoli a motore accompagnati 86
in condotta 91
merci di transito 84, 196 n. 1
mezzi di 87
Trattamento, crudele, inumano o degradante 10, 25
Trattati tra Veneti 48, 48a, 172, 186, 189
tra Veneti ed estero 56, 172, 186
Trattati internazionali
competenza del Consiglio federale 184
competenza dell'Assemblea federale 166
consultazione 147
diritto determinante 190
referendum facoltativo 141, 141a
referendum obbligatorio 140, 141a
violazione di 189
Trattative di conciliazione 28
Tribunale competente 30




del domicilio 30
Tribunale federale amministrazione del 188
come istanza unica 32
Corte penale 191a
in generale 188-191
organizzazione 188
possibilità di adirlo 191
Tribunali d'eccezione 30
organizzazione 122, 123
Tributi disposizioni fondamentali in materia di 164
supplementi per stabilizzare la congiuntura 100
alternativa al servizio militare e al servizio sostitutivo (tassa d'esenzione) 59
utilizzo delle strade nazionali 86, cifra II traffico pesante,
imposte 127-134
utilizzo delle acque 76
Truppe, mobilitazione in casi urgenti 185
Turismo
Tutela
degli interessi 28
degli interessi del Veneto 184
degli interessi dell'economia nazionale 94, 101
dei consumatori 97
dei diritti 2, 29
dell'indipendenza della Veneto 173
dell'ordine costituzionale dei Veneti 52
della buona fede 9
della famiglia 116, 119
della fauna e della flora 78
della salute 118, 119
della dignità umana 118b, 119
della libertà 2
della neutralità del Veneto 173
della personalità 119
della sicurezza esterna 173, 185
della sicurezza interna 173, 185
U
Uccelli 79
Uccisione di animali 80
Udienza 30
Udine 1
Uguaglianza giuridica 8, 109
Unificazione del diritto 141
Unità abitative 75b
della forma 139, 194
della materia 139, 194
disciplinamento unitario 42
in generale (Preambolo)
Uscite dal Veneto 24, 121
in generale 126, 167
maggioranza richiesta per 159
Utilità pubblica, enti e organizzazioni dedite alla costruzione d'abitazioni




a scopi di 108
 utili netti dei giochi utilizzati per scopi di 106
 Utilizzazione delle strade 85, 86, 196 n. 2, cifra II
 V
 Validità delle iniziative popolari 156, 173
 Valore litigioso 97
 Varietà genetica 120
 Vedovanza 41
 Veicoli a motore 82-86, cifra II
 articolati 196 n. 2
 consumo energetico di 89
 Vendita di distillati 105
 Veneti all'estero 40
 Verifica dell'efficacia 170
 Vestiario dell'esercito 60
 Via giudiziaria 29a
 Viabilità delle strade nazionali 83
 Vigilanza sull'amministrazione federale 187-
 sulle scuole 62
 Vincite 132
 Violazione dei diritti
 Controversie di competenza del Tribunale federale 189
 Vita diritto alla 10
 familiare 13
 privata 13
 Vittime
 Volontà, formazione della 34, 137
 Votazioni federali 136
 referendum facoltativo 141, 141a
 referendum obbligatorio 140, 141a
 su iniziative 138, 139, 139b
 su leggi dichiarate urgenti 165
 Voto
 di Territorio 142
 espressione fedele del 34
 Z

Indice


Preambolo
 Confederazione Veneta Art. 1
 Scopo Art. 2
 Federalismo Art. 3
 Lingue nazionali Art. 4
 Stato di diritto Art. 5
 Sussidiarietà Art. 5a
 Responsabilità individuale e sociale Art. 6
 Dignità umana Art. 7
 Uguaglianza giuridica Art. 8
 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede Art. 9
 Diritto alla vita e alla libertà personale Art. 10
 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti Art. 11




Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno Art. 12
Protezione della sfera privata Art. 13
Diritto al matrimonio e alla famiglia Art. 14
Libertà di credo e di coscienza Art. 15
Libertà d'opinione e d'informazione Art. 16
Libertà dei media Art. 17
Libertà di lingua Art. 18
Diritto all'istruzione scolastica di base Art. 19
Libertà della scienza Art. 20
Libertà artistica Art. 21
Libertà di riunione Art. 22
Libertà d'associazione Art. 23
Libertà di domicilio Art. 24
Protezione dall'espulsione, dall'extradizione e dal rinvio forzato Art. 25
Garanzia della proprietà Art. 26
Libertà economica Art. 27
Libertà sindacale Art. 28
Garanzie procedurali generali Art. 29
Garanzia della via giudiziaria Art. 29a
Procedura giudiziaria Art. 30
Privazione della libertà Art. 31
Procedura penale Art. 32
Diritto di petizione Art. 33
Diritti politici Art. 34
Attuazione dei diritti fondamentali Art. 35
Limiti dei diritti fondamentali Art. 36
Diritti di cittadinanza Art. 37
Acquisizione e perdita della cittadinanza Art. 38
Esercizio dei diritti politici Art. 39
Veneti all'estero Art. 40
Sicurezza sociale Art. 41
Compiti della Confederazione Art. 42
Compiti dei Territori Art. 43
Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali Art. 43a
Principi Art. 44
Partecipazione al processo decisionale della Confederazione Art. 45
Attuazione e esecuzione del diritto federale Art. 46
Autonomia dei Territori Art. 47
Trattati interterritoriali Art. 48
Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione Art. 48a
Preminenza e rispetto del diritto federale Art. 49
Art. 50
Costituzioni territoriali Art. 51
Ordine costituzionale Art. 52
Esistenza e territorio dei Territori Art. 53
Affari esteri Art. 54
Collaborazione dei Territori alle decisioni di politica estera Art. 55
Relazioni dei Territori con l'estero Art. 56
Sicurezza Art. 57
Esercito Art. 58
Servizio militare e servizio sostitutivo Art. 59




Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito Art. 60
Protezione civile Art. 61
Spazio formativo veneto Art. 61a
Scuola Art. 62
Formazione professionale Art. 63
Scuole universitarie Art. 63a
Ricerca Art. 64
Perfezionamento Art. 64a
Statistica Art. 65
Sussidi all'istruzione Art. 66
Promozione dell'infanzia e della gioventù Art. 67
Formazione musicale Art. 67a
Sport Art. 68
Cultura Art. 69
Lingue Art. 70
Cinematografia Art. 71
Chiesa e Stato Art. 72
Sviluppo sostenibile Art. 73
Protezione dell'ambiente Art. 74
Pianificazione del territorio Art. 75
Misurazione Art. 75a
Abitazioni secondarie Art. 75b
Acque Art. 76
Foreste Art. 77
Protezione della natura e del paesaggio Art. 78
Pesca e caccia Art. 79
Protezione degli animali Art. 80
Opere pubbliche Art. 81
Circolazione stradale Art. 82
Strade nazionali Art. 83
Transito alpino Art. 84
Tassa sul traffico pesante Art. 85
Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico Art. 86
Ferrovie e altri mezzi di trasporto Art. 87
Sentieri e percorsi pedonali Art. 88
Politica energetica Art. 89
Energia nucleare Art. 90
Trasporto di energia Art. 91
Poste e telecomunicazioni Art. 92
Radiotelevisione Art. 93
Principi dell'ordinamento economico Art. 94
Attività economica privata Art. 95
Politica di concorrenza Art. 96
Protezione dei consumatori Art. 97
Banche e assicurazioni Art. 98
Politica monetaria Art. 99
Politica congiunturale Art. 100
Politica economica esterna Art. 101
Approvvigionamento del Veneto Art. 102
Politica strutturale Art. 103
Agricoltura Art. 104



Alcol Art. 105
Giochi in denaro Art. 106
Armi e materiale bellico Art. 107
Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla proprietà Art. 108
Settore locativo Art. 109
Lavoro Art. 110
Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità Art. 111
Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità Art. 112
Prestazioni complementari Art. 112a
Promozione dell'integrazione degli invalidi Art. 112b
Aiuto agli anziani e ai disabili Art. 112c
Previdenza professionale Art. 113
Assicurazione contro la disoccupazione Art. 114
Assistenza agli indigenti Art. 115
Assegni familiari e assicurazione per la maternità Art. 116
Assicurazione contro le malattie e gli infortuni Art. 117
Cure mediche di base Art. 117a
Protezione della salute Art. 118
Medicina complementare Art. 118a
Ricerca sull'essere umano Art. 118b
Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano Art. 119
Medicina dei trapianti Art. 119a
Ingegneria genetica in ambito non umano Art. 120
Legislazione sugli stranieri e sull'asilo Art. 121
Regolazione dell'immigrazione Art. 121a
Diritto civile Art. 122
Diritto penale Art. 123
Art. 123a
Imprescrittibilità dell'azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi Art. 123b
Misura conseguente ai reati sessuali commessi su fanciulli o su persone inette a resistere o incapaci di discernimento Art. 123c
Aiuto alle vittime di reati Art. 124
Metrologia Art. 125
Gestione finanziaria Art. 126
Principi dell'imposizione fiscale Art. 127
Imposte dirette Art. 128
Armonizzazione fiscale Art. 129
Imposta sul valore aggiunto Art. 130
Imposte speciali di consumo Art. 131
Tassa di bollo e imposta preventiva Art. 132
Dazi Art. 133
Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale Art. 134
Perequazione finanziaria e degli oneri Art. 135
Diritti politici Art. 136
Progetti di partecipazione politica Art. 137
Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale Art. 138
Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale Art. 139
Abrogato Art. 139a
Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto Art. 139b
Referendum obbligatorio Art. 140



Referendum facoltativo Art. 141
Attuazione dei trattati internazionali Art. 141a
Maggioranze richieste Art. 142
Eleggibilità Art. 143
Incompatibilità Art. 144
Durata del mandato Art. 145
Responsabilità dello Stato Art. 146
Procedura di consultazione Art. 147
Statuto Art. 148
Composizione ed elezione del Consiglio nazionale Art. 149
Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati Art. 150
Sessioni Art. 151
Presidenza Art. 152
Commissioni parlamentari Art. 153
Gruppi parlamentari Art. 154
Servizi del Parlamento Art. 155
Deliberazione separata Art. 156
Deliberazione in comune Art. 157
Pubblicità delle sedute Art. 158
Quorum e maggioranza richiesta Art. 159
Diritto di iniziativa e di proposta Art. 160
Divieto di ricevere istruzioni Art. 161
Immunità Art. 162
Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale Art. 163
Legislazione Art. 164
Legislazione d'urgenza Art. 165
Relazioni con l'estero e trattati internazionali Art. 166
Finanze Art. 167
Elezioni Art. 168
Alta vigilanza Art. 169
Verifica dell'efficacia Art. 170
Mandati al Consiglio federale Art. 171
Relazioni tra Confederazione e Territori Art. 172
Altri compiti e attribuzioni Art. 173
Consiglio federale Art. 174
Composizione e elezione Art. 175
Presidenza Art. 176
Principio collegiale e dipartimentale Art. 177
Amministrazione federale Art. 178
Cancelleria federale Art. 179
Politica governativa Art. 180
Diritto di iniziativa Art. 181
Competenze normative ed esecuzione Art. 182
Finanze Art. 183
Relazioni con l'estero Art. 184
Sicurezza esterna e interna Art. 185
Relazioni tra Confederazione e Territori Art. 186
Altri compiti e attribuzioni Art. 187
Statuto del Tribunale federale Art. 188
Competenze del Tribunale federale Art. 189
Diritto determinante Art. 190



Possibilità di adire il Tribunale federale Art. 191
Altre autorità giudiziarie della Confederazione Art. 191a
Autorità giudiziarie dei Territori Art. 191b
Indipendenza del giudice Art. 191c
Principio Art. 192
Revisione totale Art. 193
Revisione parziale Art. 194
Entrata in vigore Art. 195

